



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA PROGETTI COMUNITARI
Pianificazione strategica: gestione aree protette - Ufficio Protezione fauna selvatica
VIA DIEGO CADELLO N. 9/B
- 09121 – CAGLIARI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA ALLA FAUNA SELVATICA
TERRESTRE IN DIFFICOLTA'

PROCEDURA DI GARA

INDICE

- Articolo 1. Oggetto e finalità del servizio
- Articolo 2. Modalità di espletamento del servizio
- Articolo 3. Importo del contratto
- Articolo 4. Durata, tempi di consegna e luogo di esecuzione del servizio
- Articolo 5. Garanzie e cauzioni – cauzione definitiva
- Articolo 6. Obblighi dell'appaltatore
- Articolo 7. Obblighi verso il personale dipendente
- Articolo 8. Sospensione del contratto, cessione, subappalto e avvalimento
- Articolo 9. Responsabilità
- Articolo 10. Penali
- Articolo 11. Risoluzione del contratto e recesso
- Articolo 12. Proprietà degli elaborati
- Articolo 13. Modalità di pagamento
- Articolo 14. Adempimento degli obblighi l.n.136/2010
- Articolo 15. Modifiche ed Estensione del servizio
- Articolo 16. Documenti vincolanti
- Articolo 17. Spese
- Articolo 18. Trattamento dei dati
- Articolo 19. Nomina dei responsabili
- Articolo 20. Foro Competente
- Articolo 21. Rinvio



Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

La procedura ha per oggetto lo svolgimento di un servizio di pronto soccorso e assistenza veterinaria diretto alla fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari di Cagliari. Nello stesso servizio rientra anche l'assistenza rivolta alla fauna presente nel Parco di Monteclaro, di proprietà dell'Amministrazione metropolitana.

Nell'allegato 1) del presente capitolato sono specificati i documenti che dovranno essere prodotti all'Amministrazione metropolitana per ogni esemplare, rientrante nelle specie protette definite come fauna selvatica, che verrà preso in carico e registrato nell'ambito del servizio. Tale documento indica gli esami e le prestazioni ammesse.

L'effettuazione di prestazioni non previste nel succitato non darà diritto alla corresponsione di alcun compenso.

Art. 2 Modalità di Espletamento del Servizio

Il servizio in favore della fauna selvatica in difficoltà (ferita o malata) verrà effettuato presso un ambulatorio veterinario, nella disponibilità dell'affidatario, situato in un Comune della Città metropolitana di Cagliari. La sede del servizio verrà adeguatamente pubblicizzata dall'Amministrazione.

Gli animali, se rientranti nell'oggetto del servizio, dovranno

- essere accettati se portati direttamente presso l'ambulatorio da soggetti pubblici o privati
- trasportati presso l'ambulatorio dallo stesso aggiudicatario

Le prestazioni richieste sono quindi le seguenti:

1-Recupero e trasporto


Nel caso di esplicita richiesta da parte del Corpo Forestale e/o della Città Metropolitana di Cagliari di Cagliari, l'aggiudicatario dovrà provvedere al recupero e al trasporto presso l'ambulatorio veterinario dell'animale da sottoporre a visita.

Il recupero ed il trasporto dovranno essere effettuati con modalità tali da preservare, per quanto possibile, il mantenimento in buona salute dell'animale, con utilizzo di un mezzo adeguato a norma di legge e regolarmente autorizzato dalle autorità sanitarie per il trasporto degli animali selvatici.

I dati identificativi del mezzo dovranno essere comunicati all'Amministrazione dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto.

2. Prestazioni sanitarie in favore degli animali registrati presso l'ambulatorio

Il servizio deve essere assicurato tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, attraverso la presenza costante presso l'ambulatorio veterinario di almeno un veterinario qualificato.



Il veterinario, dopo aver registrato l'animale utilizzando la scheda "Dati generali" dell'allegato 1), dovrà visitare gli animali sottoposti alla sua attenzione ed a effettuare gli esami e praticare le cure necessarie nel rispetto di quanto indicato alla voce "documentazione sanitaria" dell' stesso allegato n°1.

Conclusa la visita e la medicazione lo studio veterinario aggiudicatario procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell'animale:

- qualora lo stesso sia da considerarsi recuperato al trasporto dell'animale ed alla sua liberazione nel sito concordato con l'Ufficio Protezione Fauna Selvatica della Città Metropolitana di Cagliari;
- in caso di protrarsi del problema sanitario a trattenere l'animale in degenza presso l'ambulatorio veterinario per un massimo di due giorni o, comunque, a discrezione del veterinario sentito l'ufficio metropolitano e senza l'addebito di ulteriori costi a carico dell'Amministrazione precedente ;
- qualora sia necessario un periodo di degenza superiore ai due giorni a trasportare l'animale presso uno dei centri regionali, previo accordo con i responsabili dei medesimi.

La degenza dovrà aver luogo in condizioni di benessere fisiologico ed etologico.

La reimmissione in natura dovrà essere rispettosa dei tempi fisiologici di presenza della specie sul territorio.

In caso di morte dell'animale durante il trasporto o durante la sua permanenza presso l'ambulatorio veterinario l'aggiudicatario provvederà allo smaltimento dell'animale deceduto come previsto dalla normativa vigente. Anche tale prestazione eventuale è ricompresa nell'oggetto del servizio.

Il professionista dovrà presentare ogni 3 mesi di svolgimento del servizio una relazione comprovante l'attività svolta. Con la stessa cadenza dovrà compilare i moduli forniti dalla Città Metropolitana da trasferire periodicamente alla Regione Sardegna per la banca dati digitale con gli elenchi degli animali feriti e le specifiche richieste.

Art.3 Importo del contratto

L'importo del contratto è pari a € 24.590,16 (al netto dell'IVA ma comprensivo di eventuali oneri previdenziali), ribassato in base all'offerta presentata in sede di gara. Tale importo deve intendersi comprensivo dei costi connessi al servizio e di ogni altro eventuale onere di legge.

Pertanto, con il prezzo offerto l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri e spese derivanti dal presente appalto, incluse le spese per fornire le prestazioni richieste indicate nell'art.2.

Il prezzo indicato nell'offerta economica presentata è invariabile. L'aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data dell'offerta.



Art. 4 durata dell'incarico

Il servizio ha la durata di 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla stipula del contratto di appalto. Il servizio è rinnovabile di ulteriori 12 mesi.

Art. 5 Garanzie e cauzioni – cauzione definitiva

L'aggiudicatario è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art.103 del d.lgs.n. 50/2016 , a copertura de gli eventuali oneri per inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione debba avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'espletamento di ogni ulteriore azione qualora la cauzione risulti insufficiente. La cauzione resterà vincolata fino all'ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. La cauzione definitiva verrà svincolata in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 6 Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire al committente di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L'appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente capitolato.

Durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, il committente avrà la facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i controlli, le misure, gli accertamenti, le perizie e le verifiche che riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione dei servizi appaltati. L'appaltatore si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica.

Art. 7 Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri collaboratori, se lavoratori dipendenti, il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte

Settore Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti Comunitari



le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

L'appaltatore si obbliga, altresì, alla completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi in tema di assicurazione sugli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di antinfortunistica e quant'altro applicabile alla prestazione richiesta.

Art. 8 Sospensione del contratto, cessione, subappalto

È fatto espresso divieto all'appaltatore di:

sospendere l'esecuzione della prestazione se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;

Il subappalto del servizio è consentito con i limiti di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016

E' vietata la cessione del contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità salvo i casi previsti all'art. 106 comma 1 lett. d) d.lgs.n.50/2016

Art. 9 Responsabilità


L'appaltatore è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Città Metropolitana di Cagliari ed a terzi in ragione dell'esecuzione della prestazione e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione degli interventi.

L'appaltatore, all'uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare la Città Metropolitana di Cagliari da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 10 Penali

In caso di inadempimento nello svolgimento delle prestazioni dettagliate all'art. 2 si procederà all'applicazione di una penale commisurata, in base alla gravità, ad un importo dal 5% al 20% dell'importo contrattuale. L'applicazione della penale avverrà previo contraddittorio con il contraente, al quale l'amministrazione dovrà contestare per iscritto gli addebiti e concedere 10 giorni per le eventuali repliche.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come



sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'amministrazione potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 50% del valore dell'appalto aggiudicato; il fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Oltre il predetto importo massimo di penali, l'amministrazione può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno.

All'appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Città Metropolitana di Cagliari rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

Art. 11 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificamente:

nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.);

nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.);

nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% del valore dell'appalto aggiudicato;

nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto fuori dalle ipotesi previste dalla legge;

nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita compiutamente entro il termine finale di cui all'articolo 4 (art. 1457 cc.).



Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Città Metropolitana di Cagliari dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sulla prestazione già effettuata.

Inoltre, la Città Metropolitana di Cagliari potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l'ammontare del danno che l'aggiudicatario abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi all'appaltatore non saranno applicabili ritenute sui compensi dovuti, penalità o risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso.

In tal caso l'amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'amministrazione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, in quanto compatibile.

Art. 12 Proprietà degli elaborati

La Città Metropolitana di Cagliari acquista la proprietà esclusiva di tutto il materiale fornito dall'aggiudicatario, di tutti i diritti che ne derivano. L'aggiudicatario riconosce alla stazione appaltante il diritto pieno ed esclusivo allo sfruttamento delle proprietà come dianzi indicate.



Art. 13 Modalità di pagamento

L'importo dovuto verrà corrisposto in quattro ratei di pari importo, a cadenza trimestrale postecipata, secondo le modalità indicate dal contraente, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura sul Sistema di Intersacambio purché venga contestualmente inviata la relazione trimestrale, previa verifica di regolare esecuzione effettuata dal Responsabile dell'esecuzione ai sensi dell'art.102 comma 1 d.lgs.n.50/2016

La fattura elettronica che dovrà:

- essere intestata a: Città Metropolitana di Cagliari – Via Cadello 9/b, 09121 Cagliari - Partita IVA 00510810922;
- essere inviata tramite il Sistema di Interscambio: il Codice Univoco Ufficio (IPA) della Città Metropolitana di Cagliari è UFR09M (che deve essere obbligatoriamente inserito nell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato <CodiceDestinatario>)
- contenere il Codice identificativo dell'Ufficio competente per la liquidazione CDC32FATT| (da riportare nell'elemento del tracciato 2.1.1.11 denominato <Causale> presente nei DatiGeneralDocumento, che va anteposto al dato della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale di secondo livello "pipe")
- contenere l'indicazione del CIG

La liquidazione della fattura potrà avvenire, inoltre, solo previa verifica da parte della Città Metropolitana di Cagliari dell'esistenza delle seguenti condizioni:

- regolare esecuzione del servizio attestata dal Responsabile esecuzione
- regolarità contributiva del D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva) accertata dal committente

Articolo 14 – Adempimento agli obblighi di cui alla Legge 136/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010:

- l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
- qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 cit. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3
- l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risolu-



zione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, L. cit., la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell'art. 3 cit. sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Al fine di assicurare il rispetto delle norme suindicate, alla fattura dovrà essere allegata la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato.

Art. 15 Modifiche ed estensione del servizio

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione dei servizi o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 16 Documenti vincolanti

Costituiscono documenti vincolanti per l'amministrazione, per gli offerenti nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:

il disciplinare di gara;

il capitolato speciale d'appalto;

l'offerta tecnica ed economica presentati in gara dall'appaltatore.

Art. 17 Spese

Tutte le spese contrattuali e quelle eventuali di registrazione saranno a carico dell'aggiudicatario. Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta durante la procedura.

Art. 18 Trattamento dei dati

L'amministrazione, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del D Lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

di prestare il consenso al trattamento dei dati;

di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della prestazione;

di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.



I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'amministrazione per l'espletamento della gara d'appalto saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art. 19 Nomina dei responsabili

Il contraente al momento della stipula del contratto, comunica al committente il nome e i recapiti (telefono, fax, email) del proprio responsabile.

Contestualmente, il committente comunicherà al contraente il nome del responsabile del procedimento per l'esecuzione del servizio.


Art. 20 Foro competente

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Cagliari.

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale.

Art. 21 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.



Allegato n. 1

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER CIASCUN ANIMALE VISITATO

Ogni animale visitato presso l'ambulatorio dell'aggiudicatario dovrà essere registrato attraverso la compilazione delle seguenti schede :

SCHEDA "dati generali"

- numero progressivo di identificazione dell'animale
 - dati di identificazione :specie – sesso – classe di età – peso
 - data arrivo
 - dati anagrafici della persona che consegna l'animale
 - località di ritrovamento
 - motivo del ricovero
 - informazioni sulla degenza
 - informazioni sulla liberazione: data località e modalità
- (in alternativa)
- data e causa decesso
 - foto in formato digitale dell'animale al momento del ricovero e in quello della liberazione/morte

SCHEDA "dati sanitari"

descrizione E.O.G (esame obiettivo generale)

- sviluppo scheletrico
- stato di nutrizione e tonicità muscolare
- stato del sensorio



- segni ed atteggiamenti particolari
- cute e connettivo sottocutaneo
- respiro
- grandi funzioni organiche
- aspetto delle mucose
- linfonodi esplorabili
- temperatura
- polso

descrizione E.O.P. (esame obiettivo particolare)

- eventuali esami collaterali
- esame radiografico (volatili) (foto digitale)
- diagnosi
- terapia
- documentazione digitale delle lesioni visibili

le schede di carico e scarico degli animali sottoposti a visita clinica devono essere inserite in una banca dati da conferire trimestralmente alla Città Metropolitana di Cagliari assieme alla rendicontazione.

II RUP
Anna Cois